

Roma, 16 Giugno 2016

**INT16164
SM**

Oggetto: Francia. Nuove regole sul distacco di personale di imprese estere, nell'ambito di una prestazione di trasporto terrestre. Documentazione divulgata dal Ministero dei Trasporti francese.

In vista dell'avvio, dal 1 Luglio 2016, delle nuove formalità legate al distacco di personale in Francia nell'ambito di una prestazione di trasporto terrestre, da parte di imprese stabilite all'estero (vedi la nota Conftrasporto INT16105 del 13 Aprile u.s.), in data odierna il Ministero dei Trasporti francese ha reso disponibile, sul proprio sito internet, una serie di documenti che illustrano la portata di queste disposizioni, comprensive delle FAQ, di una presentazione delle nuove formalità e della bozza dell'attestazione di distacco.

Gli interessati possono prelevare tutta questa documentazione, cliccando al seguente link:

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html>

La lettura delle nuove formalità e delle FAQ del Ministero, conferma in toto l'interpretazione del decreto ministeriale del 7 Aprile 2016, che avevamo fornito nella predetta circolare Confederale; disposizioni che, come già spiegato all'epoca, hanno adattato alla realtà dei trasporti, le regole generali della legge Macron sui distacchi operati in Francia da imprese straniere.

Riportiamo di seguito alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero, rinviando tuttavia per un maggior approfondimento alla lettura del materiale messo a disposizione dal Ministero francese.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette ai nuovi obblighi, le imprese di trasporto terrestre straniere che distacchino in Francia un loro dipendente in una delle seguenti ipotesi:

- **nell'esecuzione di un trasporto internazionale con origine/destinazione in Francia, oppure nelle operazioni di cabotaggio sul territorio francese. Sono esclusi i trasporti in transito, dove non ci siano operazioni di carico/scarico della merce;**
- nell'ambito della mobilità infragruppo, con la messa a disposizione di personale tra imprese dello stesso gruppo o stabilimenti di una stessa società;
- nell'ambito della somministrazione di lavoro, quando un'agenzia di somministrazione estera mette a disposizione un suo lavoratore ad un'impresa utilizzatrice in Francia.

Sempre in relazione al campo d'applicazione, le nuove disposizioni si applicano anche ai trasporti eseguiti con veicoli leggeri (fino a 3,5 ton), mentre ne sono stati esclusi i lavoratori autonomi.

OBBLIGHI PER L'IMPRESA DISTACCANTE: L'ATTESTAZIONE DI DISTACCO E LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA IN FRANCIA

Anteriormente all'inizio della prima operazione di trasporto in territorio francese, l'impresa straniera è chiamata a due adempimenti:

- la compilazione e l'invio dell'attestazione di distacco al Ministero del Lavoro Francese;



- la nomina del rappresentante in Francia, che avrà il compito di interfacciarsi con i servizi ispettivi del Lavoro locali per fornire, su richiesta di questi ultimi, la documentazione sul distacco

L'attestazione di distacco è un documento specifico previsto per i distacchi operati da imprese estere nel settore del trasporto, in sostituzione della dichiarazione di distacco; attenzione, quindi, a non confondere i due documenti!!

L'attestazione deve essere compilata per ciascun lavoratore distaccato in Francia nell'esecuzione di operazioni di trasporto (per quel che ci interessa, alla luce di quanto già detto agli inizi, nell'ambito di un trasporto internazionale con origine/destinazione Francia o di un trasporto di cabotaggio), **e copre tutte le operazioni effettuate nel periodo di validità indicato dall'azienda distaccante (che non può superare i 6 mesi)** le quali, peraltro, non devono essere riportate nel modello.

Quanto alla **modulistica**, il Ministero dei Trasporti ha diffuso una versione in bozza; il modello definitivo verrà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro francese, al seguente link: www.travail-emploi.gouv.fr . Sempre su questo sito, a breve dovrebbe essere disponibile il servizio per la compilazione e l'invio dell'attestazione in formato elettronico.

Da segnalare che tra le informazioni richieste nell'attestazione, figurano quelle relative: all'impresa distaccante (**compresa l'indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale nel Paese di stabilimento**) e al suo rappresentante in Francia; alle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio durante il distacco; alla data di durata dell'attestazione.

L'attestazione di distacco va redatta in **due** esemplari:

- **uno viene consegnato al lavoratore distaccato per essere esibito in occasione di un controllo su strada.** A questo proposito, evidenziamo che sul mezzo, oltre all'attestazione di distacco, deve trovarsi **anche il contratto di lavoro** (non è richiesta la traduzione in francese), mentre nei distacchi infragruppo è richiesta anche la traduzione in francese della convenzione che attesta il distacco del lavoratore;
- l'altro esemplare sarà conservato (anche in formato elettronico) dal rappresentante nominato in Francia dall'impresa distaccante.

Occupiamo ora di questa figura: come anticipato, si tratta di un soggetto che funge da referente dei servizi ispettivi francesi del lavoro, per fornire su richiesta la documentazione relativa al distacco. Non esistono requisiti specifici per il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico: le FAQ specificano che può trattarsi di qualsiasi persona o entità, interna o esterna al datore di lavoro, con i mezzi e le competenze necessarie allo svolgimento del ruolo. Per la durata del distacco e per i successivi 18 mesi, il rappresentante deve conservare le buste paga del lavoratore distaccato o, in alternativa, altra documentazione da cui risultino le informazioni relative al salario, alle ore di lavoro (compresi gli straordinari), alle ferie e agli elementi della remunerazione. Oltre a ciò, il rappresentante deve conservare le prove del pagamento della retribuzione, la sua designazione operata dall'impresa estera e il CCNL applicato al lavoratore. Tutta questa documentazione – precisano le FAQ – deve trovarsi in possesso del rappresentante, prima che la richiedano i servizi francesi.

IL SALARIO MINIMO

I conducenti distaccati in Francia dalle imprese di trasporto estere, devono percepire una **retribuzione non inferiore al salario minimo francese**; per conoscere gli importi, è sufficiente consultare l'apposita tabella divulgata sempre dal Ministero dei Trasporti d'oltralpe sul proprio sito

internet. Le FAQ hanno specificato gli elementi che concorrono al calcolo della retribuzione, da confrontare con il salario minimo: si tratta del salario, delle maggiorazioni per gli straordinari, delle componenti accessorie (es scatti d'anzianità), delle eventuali indennità legate al distacco e vantaggi di altra natura; tutte queste componenti rilevano al lordo. Inoltre, il Ministero ha specificato che non concorrono al calcolo del salario minimo, le somme versate (anche in via forfettaria) a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

LE SANZIONI.

Le irregolarità relative all'attestazione di distacco (mancanza a bordo, oppure presenza sul veicolo di un'attestazione non conforme), comportano un'ammenda della 4 classe (massimo 750 €).

L'assenza sul veicolo del contratto di lavoro del conducente (o della convenzione di messa a disposizione, nei distacchi infragruppo o a cura di agenzie di somministrazione estere), determina invece un'ammenda della 3 classe (massimo 450 €).

Sono previste ammende di tipo amministrativo (massimo 2000 € a lavoratore distaccato), per l'impresa distaccante che non abbia adempiuto all'attestazione di distacco e/o alla nomina del rappresentante in Francia.

L'eventualità che l'autorità amministrativa possa decretare la sospensione dell'attività di trasporto, è del tutto residuale: si tratta infatti di una soluzione estrema a cui ricorrere in presenza di violazioni gravi o ripetute previste dal codice del lavoro francese. Inoltre, considerando che la sospensione deve essere preceduta dall'invio, da parte delle competenti autorità francesi, dell'ingiunzione a mettere fine alle irregolarità constatate, la misura potrà essere adottata soltanto per quelle prestazioni di trasporto che abbiano una durata congrua rispetto all'iter appena descritto.

LE RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE E DEL DESTINATARIO DELLA MERCE.

Per quanto riguarda il committente, egli è chiamato a verificare l'esistenza dell'attestazione di distacco e la designazione del rappresentante in Francia, da parte dell'impresa estera distaccante. Per quanto riguarda il destinatario (professionale) della merce, la sua è una responsabilità sussidiaria che scatta quando né il committente né il datore di lavoro distaccante siano stabiliti in Francia. In questo caso, egli può essere interpellato dai Servizi ispettivi del lavoro francesi affinché ingiunga il datore di lavoro a regolarizzare le violazioni accertate, relativamente al mancato pagamento del salario minimo, alle condizioni di alloggio e al mancato rispetto delle norme base del diritto del lavoro. Se il destinatario non risponde all'invito e, quindi, non si attiva in questi termini nei confronti dell'impresa distaccante, verrà considerato responsabile in solido con quest'ultima per le infrazioni contestate.

POLITICA DEI CONTROLLI

Vista la complessità delle nuove regole che, ripetiamo, scatteranno dal 1 Luglio p.v, i servizi di controllo sono stati espressamente invitati a tener conto di ciò nel primo periodo di applicazione. Una particolare attenzione verrà dedicata al cabotaggio terrestre, soprattutto quando appaia evidente che il mancato rispetto delle regole sul distacco arrechi pregiudizi significativi al lavoratore e comprometta la concorrenza.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento.

Cordiali saluti.